

RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO A CHIARIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO 2011

Su mandato dell'Assessore, espresso nel corso della CRI del 29 giugno 2011, per una univoca lettura dell'accordo quadro 2011 e per consentire alla utenza e agli operatori di conoscere ed applicare con certezza i contenuti declinati, il tavolo tecnico promotore dell'Accordo Quadro, si è riunito in data odierna per esaminare gli atti preliminari e per fornire la corretta interpretazione di alcuni articoli dello stesso accordo, come di seguito segnalati :

articolo 6) il testo va inteso :

Per l'anno 2011, i periodi di erogazione di CIG in deroga a zero ore e di mobilità in deroga, anche cumulati, non potranno avere durata superiore a mesi 48, anche non continuativi e comunque non potranno essere superiori al periodo di effettiva attività lavorativa. ***Nel computo dei periodi suindicati, rientrano anche i periodi già goduti di ammortizzatori sociali in deroga a far data dal 1/1/2009. Quanto precede, per le aziende in CIG a zero ore, vale laddove l'azienda non svolga alcuna attività produttiva.***

Articolo 7) il testo va inteso:

Per l'anno 2011, i lavoratori over 50 , per la mobilità in deroga e la cig in deroga a zero ore , non rientrano nelle limitazioni del precedente punto 6) ***Il compimento del 50 anno, deve essere avvenuto, alla data prevista di inizio di godimento del trattamento in deroga. Non sono ammesse soluzioni di continuità nel godimento di aa.ss., fatta eccezione per rapporti di lavoro dipendente che non modificano lo stato di disoccupazione così come contemplato dalla normativa vigente .***

Articolo 11) il testo va inteso:

Dalla data del presente accordo, la presentazione delle istanze di concessione per la mobilità in deroga presso gli Uffici del lavoro, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 gg. decorrenti dal primo giorno indennizzabile L'infruttuosa decorrenza di tale termine comporterà la decadenza da ogni diritto. ***Per l'anno 2011 le istanze relative all'anno corrente, precedenti la stipula del presente accordo, il termine dei 60 gg. decorre dalla data del presente accordo quadro.***

Nei casi di richiesta di aa.ss. di cui all'art.19 legge 2 /2009 comma 2 lett. A) B) e C) , non ammessa al trattamento da parte dell'Ente Bilaterale, l'istanza presentata all'Ente stesso e/o all'INPS, opportunamente documentata, equivale a istanza di concessione per aa.ss. in deroga, che deve essere trasmessa all'Ufficio del Lavoro competente.


Articolo 14) il testo va inteso:


Le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a inviare distinto per provincia e settore. ***In sede di convocazione delle aziende (ove esistenti e disponibili) o dei lavoratori interessati a fruire degli AA.SS. in deroga , gli Uffici provinciali avranno cura di invitare e ammettere alla riunione esclusivamente le OO.SS. che vantano iscritti fra i lavoratori dell'Azienda medesima, ovvero, nei casi di richiesta formulata dai lavoratori stessi per il tramite di una O.S., fra i lavoratori interessati al provvedimento concessorio; a tal fine sarà necessario che l'Ufficio chieda alla Azienda o alla O.S. richiedente, di indicare le OO.SS. presenti fra i lavoratori.***


Palermo 11 luglio 2011


ANPS/ARCENTE


CGIL


ITALIA 2A/10R7


INPS


Temboni
CISL



